

UNIONE DI COMUNI

“Bassa Valle del Tirso e Grighine”

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del

Nucleo di Valutazione in forma associata

Indice

<i>ARTICOLO 1</i>	3
<i>ARTICOLO 2</i>	4
<i>ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>	
<i>ARTICOLO 3</i>	4
<i>COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>	
<i>ARTICOLO 4</i>	4
<i>FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>	
<i>ARTICOLO 5</i>	5
<i>DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE</i>	
<i>ARTICOLO 6</i>	5
<i>ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>	
<i>ARTICOLO 7</i>	6
<i>VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITA' DEI SERVIZI</i>	
<i>ARTICOLO 8</i>	7
<i>VALUTAZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI</i>	
<i>ARTICOLO 8</i>	7
<i>NORME DI RINVIO</i>	

Articolo 1

SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della gestione in forma associata delle competenze relative al Nucleo di Valutazione, con particolare riferimento alla gestione dell'attività per tutti i Comuni aderenti all'Unione, con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Il Nucleo di Valutazione costituisce un'unità operativa indipendente dell'assetto direzionale dell'Ente e scopo finale di quest'organo è quello di effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza agli amministratori ed agli operatori in merito alla valutazione dell'attività dei dirigenti e dei dipendenti sia dell'Unione stessa che dei Comuni che ne fanno parte.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.
4. L'attività del Nucleo di Valutazione associato è finalizzata a:
 - Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa, mediante l'applicazione di regole comuni tra gli Enti associati;
 - Assistere ciascun Ente nell'introduzione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati (degli obiettivi programmati) nell'ottica dell'introduzione dei sistemi di controllo interno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
 - Dotare ciascun Ente di un comune sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative, volto all'applicazione dei criteri uniformi per tutti gli Enti aderenti;
 - Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza;
 - Effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili, finalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al Presidente dell'Unione di Comuni elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.
 - Effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;
 - Fornire la metodologia permanente di Valutazione ai sensi dell'art. 6 CCNL 31.3.1999 per la valutazione del personale non titolare di posizione utile ai fini della produttività e garantire il supporto ai Responsabili nel processo di valutazione.
5. L'Ufficio associato avrà sede legale presso la sede dell'Unione e il Nucleo di Valutazione si riunirà presso la sede di ciascun Comune per garantire un più fluente scambio di informazioni.

Articolo 2
ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 svolge le proprie funzioni nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009.
2. Il Nucleo, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Articolo 3
COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da:
 - il Segretario di ciascun Comune;
 - il componente esterno incaricato e individuato dall'Unione, esperto in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati.
 - un Segretario comunale, preferibilmente, appartenente ad uno degli Enti dell'Unione.
2. Il Presidente è il Segretario dell'ente.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione rimangono in carica per 3 anni. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Il Nucleo rimane comunque in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.
4. L'Ufficio si riunisce in forma collegiale ed opera in condizioni di assoluta autonomia, in stretto contatto con le strutture degli Enti associati, in particolare con il supporto operativo ed amministrativo dei diversi uffici finanziari e di gestione del personale.
5. È consentita l'adesione all'Ufficio associato da parte di altri Comuni previa approvazione di specifica convenzione tra l'Unione ed il Comune interessato.

Articolo 4
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - b. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché ai competenti organi esterni;

-
- d. valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
 - e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f. propone all'Organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale degli apicali e l'attribuzione ad essi dei premi;

Articolo 5

DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Nucleo si avvale dei dati forniti dal controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.lgs 267/2000 per lo svolgimento delle valutazioni.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e si esplica secondo le modalità di cui agli artt. 197 e 198 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità in ciascun Ente.
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale dei dati forniti dai singoli Enti, anche attraverso l'attività del referente appositamente nominato dai singoli Comuni.

Articolo 6

PRESTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione procede allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 in base ad una modalità operativa suddivisa in varie fasi:

- PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DEGLI ENTI

Nella fase di prima applicazione della metodologia verrà organizzato un incontro collettivo e esplicativo sulle norme applicative del Sistema di Valutazione, adottato dal Nucleo e successivamente approvato con atto deliberativo dell'organo politico dell'Unione.

- GRADUAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia.

- VALIDAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

In appositi incontri con l'Amministrazione e Responsabili di ciascun comune associato, verranno verificati e validati i documenti definiti da cui ciascun Responsabile, in cui vengono esplicitati:

- ✓ obiettivi operativi;
- ✓ gli indicatori per monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività;

✓ i tempi e le fasi previste per raggiungere ciascun obiettivo.

- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Il Nucleo di valutazione effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati delle relazioni periodiche presentate dagli stessi, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di Valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste ai vari settori per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;

Il processo valutativo prevede due step:

- ✓ Verifica Intermedia;
- ✓ Valutazione Finale

- VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ai componenti del Nucleo di Valutazione dovranno essere garantiti da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.
3. Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per i comuni aderenti all'Unione. Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta con oneri a proprio carico.

Articolo 7

VALUTAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI

1. La valutazione della pesatura della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia, inviata come informazione alle Organizzazioni Sindacali e adottata dal Nucleo di Valutazione. Tale metodologia dovrà essere successivamente approvata con atto deliberativo dell'organo politico dell'Unione.
2. La valutazione sarà successivamente effettuata, su richiesta degli Enti, ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.
3. La valutazione è contenuta e/o richiamata nel provvedimento del Sindaco di nomina dei Responsabile titolari di Posizione Organizzativa.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione adotta una apposita metodologia preventivamente inviata come informazione alle OO.SS e successivamente approvata con apposito atto deliberativo dell'Organo politico dell'Unione, con la quale valuta il risultato dell'attività dei Responsabili dei Servizi.
2. La valutazione formulata dal Nucleo è comunicata dal Presidente del Nucleo di Valutazione al Sindaco e ad ogni Responsabile del Servizio, il quale potrà addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione. Sentito il parere ulteriore del Nucleo sulle osservazioni eventualmente presentate, il Sindaco provvede ad emettere il proprio decreto di valutazione che contiene la misura dell'indennità di risultato da corrispondere.

Articolo 9

NORME DI RINVIO

1. L'Ufficio si rapporta per l'organizzazione del lavoro e per le problematiche trasversali sul funzionamento del Nucleo di Valutazione con il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con il suo Presidente e con il suo Segretario.
2. Per ciascun Ente aderente il Nucleo di Valutazione riferisce agli organi di indirizzo politico in merito alla valutazione dei risultati e della posizione dei Responsabili di Servizio.
3. L'Unione, attraverso il suo Presidente e il Segretario, di concerto con il Consiglio d'Amministrazione, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:
 - Al coordinamento delle attività del Servizio associato;
 - Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento del servizio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;
 - Prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associato da parte di altri Comuni.
4. Ciascun organo esecutivo degli Enti aderenti dovrà provvedere alla presa d'atto del Sistema di valutazione, preventivamente adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Unione;
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.